

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 25 gennaio 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cermignano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore dei beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, lettera a), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1955, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della predetta legge, una zona comprendente le località dette « Prati di Tivo » ed il « Bosco Tringale », site nell'ambito dei comuni di Pietracamela ed Isola del Gran Sasso;

Considerato che articoli di stampa, interrogazioni parlamentari, segnalazioni di associazioni protezionistiche, hanno denunciato l'esistenza di iniziative speculative nel complesso del Gran Sasso, non ancora assoggettato alle disposizioni della legge n. 1497/1939, iniziative che, se realizzate, potrebbero gravemente alterare e compromettere irrimediabilmente i beni ambientali della menzionata località;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere alla estensione della tutela, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'intero comprensorio del Gran Sasso sito nella provincia di Teramo, interessante i comuni di Crognaleto, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cermignano, preservando gli ancora integri valori ambientali e paesistici dello stesso, integrando ed estendendo il già citato decreto ministeriale 17 novembre 1955;

Vista la proposta di vincolo, avanzata in data 2 maggio 1983, dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila;

Vista la lettera della regione Abruzzo - Giunta regionale, in data 29 agosto 1983, n. 5164/GAB., con la quale si assicurava che la proposta di vincolo paesistico sarebbe stata definita entro il mese di settembre 1983;

Vista la lettera della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, in data 4 ottobre 1983, n. 14130, con la quale si comunica che la proposta di vincolo non era stata ancora sottoposta alla riunione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo, peraltro non ancora costituita;

Considerato, pertanto, che nessun provvedimento di tutela è stato al riguardo, adottato dalla regione Abruzzo, per la protezione e la salvaguardia ambientale della località;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i

beni culturali e ambientali, espresso nella seduta del 30 novembre 1983, ai sensi dell'art. 82, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il comprensorio del Gran Sasso d'Italia — come delimitato, e per i motivi di cui alla relazione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, e all'annessa planimetria, relazione e planimetria che fanno parte integrante del presente provvedimento — ricadente nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Arsita e Cermignano, è dichiarato, di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera a), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cermignano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopraddetta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al Tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 gennaio 1984

p. Il Ministro: GALASSO

(Omissis).

(582)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Istituzione del comitato interministeriale per la sicurezza dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON**

IL MINISTRO PER L'INTERNO, PER I TRASPORTI E PER LA DIFESA

Visto il piano nazionale per la sicurezza dei servizi p.t., elaborato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito dell'incessante aumento della criminalità in danno del proprio personale, dei propri servizi e degli interessi erariali;

Considerato che le finalità di protezione dei servizi p.t. non sono realizzate appieno nelle fasi operative in cui i servizi medesimi si svolgono al di fuori dell'ambito delle strutture protette dalle misure previste dal piano nazionale ovvero si interconnettono ed interagiscono con i servizi svolti da altre amministrazioni dello Stato;

Ritenuto che l'efficacia delle misure di protezione anticrimine, adottate dall'Amministrazione p.t., possa essere ulteriormente potenziata, attraverso il qualificato apporto degli organi istituzionalmente competenti nella materia di polizia criminale, ed estesa agli ambiti operativi delle altre amministrazioni dello Stato, in cui i servizi p.t. debbono necessariamente svolgersi in parte;

Sentiti i Ministeri interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un comitato interministeriale per il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, con il compito di elaborare comuni indirizzi operativi, impegnativi per i vari organismi in esso rappresentati, ai fini della sicurezza dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, soprattutto nelle fasi in cui essi si svolgono al di fuori delle strutture direttamente protette dall'Amministrazione p.t. ed in ambiti operativi di competenza di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il comitato previsto dal precedente art. 1 è così costituito:

Presidente:

il Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ed in sua sostituzione un Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Membri:

il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo della polizia ed in sua sostituzione il direttore del centro nazionale Criminalpol;

il comandante generale dell'Arma dei carabinieri od un suo delegato;

il capo di gabinetto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

il direttore generale delle ferrovie dello Stato od un suo delegato;

il capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni;

il direttore dell'ufficio di coordinamento della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore della divisione I dell'ufficio di coordinamento della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione p.t. di grado non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

Art. 3.

Oltre ai membri indicati al precedente art. 1, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato interministeriale funzionari di altre amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni rappresentate nel comitato stesso, in relazione a problemi di loro specifica competenza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

COLOMBO

Il Ministro per l'interno

COSSIGA

Il Ministro per i trasporti

RUFFINI

Il Ministro per la difesa

LATTANZIO

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Martinsicuro.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1973 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Martinsicuro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Martinsicuro; Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella lo-